

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'organizzazione di volontariato, denominata: **Associazione Cuori Scodinzolanti** assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in **Via Salinagrande nr. 98** nel comune di **Trapani, fraz. Salinagrande**. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato **Cuori Scodinzolanti** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è/sono:

- a) attività di tutela degli animali;
- b) salvaguardia del benessere animale;
- c) contrasto al randagismo;
- d) campagna di sensibilizzazione;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) formazione di organi di controllo sul territorio;
- b) custodia all'interno di una struttura dedicata al ricovero dell'animale;
- c) favorire le sterilizzazioni ed incrementare le adozioni;
- d) campagna di sensibilizzazione nelle scuole e nelle piazze cittadine;



Per l'attività d'interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della regione Sicilia.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata dall'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60gg, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60gg da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non voto vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.
- Votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il socio all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

Assemblea dei soci

Consiglio direttivo

Presidente

Organo di controllo

Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti i soci all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. E' convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno ed eventuale data di seconda convocazione. Tale convocazione può avvenire a mezzo e-mail spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea deve:

- approvare il bilancio;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

deliberare su quant'altro demandandole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 **(Consiglio Direttivo)**

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 3 componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 5 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

ART. 16 **(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17



(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dell'art. 30 D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Organo di controllo:

Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in maniera conforme.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- attività di raccolte fondi;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. 117/2017;

ART. 20

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell' art.8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 **(Bilancio)**

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli art. 13 e 87 del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART.23 **(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25 **(Dipendenti retribuiti e collaboratori)**

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26 **(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

ART. 25 **(Responsabilità dell' organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28 **(Assicurazione dell'organizzazione)**

organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 117/2017.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.